

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-31/09) ⁽¹⁾

[Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) — Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato — Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, sezione A, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 — Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell'art. 12, n. 1, lett. a), secondo periodo, della direttiva 2004/83]

(2010/C 221/13)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Nawras Bolbol

Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság (Ungheria) — Interpretazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), la cui domanda di ottenimento dello status di rifugiato è stata negata poiché mancavano le condizioni previste all'art. 1, parte A, della Convenzione di Ginevra — Diritto di tale apolide al riconoscimento dello status di rifugiato sul fondamento dell'art. 12, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE

Dispositivo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell'assistenza di un'agenzia delle Nazioni Unite diversa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-37/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti illegalmente conferiti in discarica — Direttiva 2006/12/CE — Direttiva 80/68/CEE)

(2010/C 221/14)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. J. Lois e P. Lopes, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che ha codificato la direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e degli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43) — Deposito in discarica di rifiuti in cave abbandonate — Cave «dos Limas, dos Linos e dos Barreiras» [Lourosa] — Assenza di controllo